



COMUNE DI CIGLIANO

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI O ALTRE
UTILITÀ ECONOMICHE A
SOGGETTI RICHIEDENTI**

Agosto 2022



Indice

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 - PATROCINIO

ART. 3 - AREE DI INTERVENTO

ART. 4 - DESTINATARI DEI BENEFICI

ART. 5 - NATURA E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI E DELLE UTILITA' ECONOMICHE

ART. 6 - MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

ART. 7 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

ART. 8 - CONTRIBUTI SU INIZIATIVE DEL COMUNE

ART. 9 - CONTRIBUTI SU INIZIATIVE DEI SOGGETTI RICHIEDENTI

ART. 10 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

ART. 11 - MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO



ART. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento, in attuazione della Legge 12.8.1990 n. 241 (art. 12) disciplina la concessione di contributi o altre utilità di qualunque genere a soggetti terzi.

Il presente regolamento non si applica:

- alla concessione di immobili di proprietà comunale, eccettuata la concessione temporanea di cui al successivo art. 5;
- alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi (gestione della impiantistica sportiva di base, gestione dei parchi e del verde pubblico ecc.) per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base della approvazione di specifiche convenzioni;
- alla gestione da parte di terzi di complessi di attività caratterizzati da rilevante impegno operativo, da significativa durata temporale - annuale o ultrannuale - e da obblighi di controprestazione assunti nei confronti del Comune, per i quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni;
- ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina;
- ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate, anche impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, ovvero nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale;
- ai contributi e ai benefici economici erogati a persone fisiche per finalità socio assistenziali;
- ai contributi e benefici economici alle scuole per funzioni istituzionali;
- alle quote associative;
- a sovvenzioni, sussidi e qualsiasi altro beneficio economico reso a favore di persone fisiche e a iniziative con fini di lucro;
- ai contributi in conto capitale relativi ad interventi su immobili comunali.

ART. 2 - PATROCINIO

Rientra nella disciplina generale del presente Regolamento il riconoscimento del Patrocinio da parte del Comune di Cigliano accompagnato dalla concessione di contributi o altre utilità economiche.

Il patrocinio non è oneroso per l'Ente.

La concessione del patrocinio viene accordata dal Sindaco dietro presentazione di domanda, su modulo fornito dall'Amministrazione, corredata di tutta la documentazione idonea ad illustrare l'iniziativa.

La richiesta viene trasmessa alla Giunta Comunale per l'acquisizione del parere in merito alla concessione.

Il patrocinio può essere concesso a soggetti senza scopo di lucro o, in via straordinaria, a soggetti aventi scopo di lucro e/o per attività aventi finalità di lucro nel caso in cui:

- gli utili dell'iniziativa siano devoluti in beneficenza
- l'iniziativa da sostenere abbia particolare rilevanza pubblica e caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del Comune e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività.

Se la concessione del patrocinio causa danno all'immagine dell'Ente, l'Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il patrocinio e di procedere eventualmente a richiesta risarcitoria a tutela dell'immagine.



ART. 3 - AREE DI INTERVENTO

Il Comune può disporre, con le modalità previste dai successivi articoli 6, 7 e 8, la concessione di contributi o altre utilità economiche qualora ritenga significativo l'autonomo attivarsi di soggetti terzi con particolare riferimento alle attività socio-assistenziali e sanitarie, alle attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente, alle attività educative e di sostegno alla funzione genitoriale, alle attività di promozione culturale, sportiva, turistica e del tempo libero, alle attività di valorizzazione del tessuto economico, alle attività umanitarie e di affermazione di relazioni internazionali basate sulla salvaguardia della pace, alle attività promozionali delle politiche giovanili e dell'alfabetizzazione digitale in diverse fasce della popolazione, alle attività di formazione.

ART. 4 - DESTINATARI DEI BENEFICI

La concessione dei benefici di cui al presente Regolamento può essere disposta a favore di soggetti pubblici o privati, riconosciuti, per le attività e le iniziative che essi esplicano a favore della comunità ciglianese, purché il soggetto richiedente risulti costituito da non meno di un anno dal momento della richiesta. Di norma è accordata preferenza a soggetti con sede a Cigliano o nella Provincia di Vercelli.

I descritti requisiti non sono richiesti nei casi contemplati all'art. 5, ultimo comma.

A parità di qualità dell'attività svolta, quando il Comune si trovi nella impossibilità di assicurare un sostegno generalizzato alle richieste che gli pervengono, viene data priorità alla attività posta in essere dai soggetti di cui al D. Lgs. n. 117/2017 e ai soggetti di cui alla Legge n. 86/2019 e relativi decreti attuativi.

Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro.

ART. 5 - NATURA E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI E DELLE ALTRE UTILITÀ ECONOMICHE

Per contributi o altre utilità economiche si intendono le erogazioni di denaro e le altre misure illustrate appresso, aventi un diretto valore economico, elargite a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione.

I benefici assumono la forma di contributi, allorquando l'erogazione economica diretta è finalizzata a favorire attività o iniziative per le quali il Comune si accolla una parte soltanto dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute. La percentuale di copertura della spesa è stabilita da ogni singolo provvedimento ovvero con indirizzi di carattere generale, nell'ambito di ogni settore dell'Amministrazione comunale, di norma fino a un massimo del 80% della differenza tra le entrate e le spese della singola attività/progetto o delle attività svolte nell'anno di riferimento.

I contributi in ogni caso non possono mai determinare un utile economico per l'interessato.

Sono considerate altre utilità economiche le tariffe o prezzi agevolati; la fruizione gratuita di prestazioni, servizi o beni mobili del Comune; la fruizione temporanea - per la durata della iniziativa - di beni immobili del Comune, a condizioni di gratuità o di vantaggio, di cui deve dar conto ogni singolo provvedimento, con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e fruizione.

Il Comune può assumersi l'intero onere economico di un'iniziativa, a fronte di un'attività organizzativa del soggetto terzo, qualora la stessa sia promossa da soggetti terzi ed il Comune - in forza della loro peculiare rilevanza sociale e culturale, e/o per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'Amministrazione - decida di acquisire la veste di copromotore, assumendole come attività propria.



ART. 6 - MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Nell'attività di sostegno economico alle iniziative dei soggetti terzi descritte nei precedenti articoli, il Comune opera secondo le seguenti modalità d'intervento:

- a) definisce di propria iniziativa e con appositi strumenti (bandi) l'ambito e le caratteristiche delle attività sollecitando i soggetti terzi ad intraprenderle per fronteggiare già individuate esigenze che necessino di intervento a vasto raggio;
- b) accoglie le richieste che i soggetti richiedenti autonomamente gli rivolgono. La domanda deve pervenire almeno trenta giorni prima dell'inizio di ogni iniziativa o intervento. Non sono ammissibile domande di contributo per iniziative in corso o già realizzate. In ogni caso la risposta deve essere fornita entro 30 60 giorni dalla richiesta. Il predetto termine resta sospeso per il periodo compreso tra il 1° novembre di ciascun anno e la data di esecutività del bilancio di previsione dell'anno successivo;
- c) le domande di contributo annuali dovranno essere presentate entro e non oltre il mese di febbraio di ogni anno.

ART. 7 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Nella concessione dei contributi si farà riferimento ai seguenti criteri:

- a) di priorità: verranno concessi in via prioritaria contributi ad organismi che si occupano della sicurezza, dell'assistenza e del sostegno delle fasce deboli della popolazione
- b) di impatto: verranno considerate prioritarie le attività ed i progetti che avranno un impatto sui giovani e gli anziani;
- c) di rilevanza e sviluppo territoriale;
- d) di originalità.

ART. 8 - CONTRIBUTI SU INIZIATIVE DEL COMUNE

Quando il Comune ritiene che per far fronte ad esigenze particolarmente complesse sia necessaria l'azione congiunta di più soggetti può promuovere un pubblico invito in tal senso, verificando le disponibilità esistenti. Lo strumento per provvedervi è il bando che dovrà contenere la descrizione dell'esigenza cui si intende dare risposta, i soggetti cui ci si rivolge, il tipo di progetto che si richiede di promuovere, le modalità di valutazione dei progetti, la natura e l'ammontare del concorso economico che il Comune assumerà a proprio carico.

ART. 9 - CONTRIBUTI SU INIZIATIVE DEI SOGGETTI RICHIEDENTI

I soggetti di cui all'art. 4 del presente Regolamento possono richiedere un sostegno economico alla propria attività, sulla base del presente regolamento. La Giunta Comunale può, per singoli settori di intervento, indicare termini di presentazione delle domande, contenuti essenziali delle stesse, termini per l'esame delle richieste e per l'erogazione dei benefici accordati e eventuali cause di decadenza. Il richiedente deve indicare se abbia presentato analoga richiesta ad altri Enti Pubblici.

La valutazione della richiesta farà riferimento ai criteri indicati all'art. 7 congiunta all'accertamento del possesso dei seguenti requisiti:



- grado con cui l'attività svolta persegue interessi pubblici in relazione alle tematiche ritenute più significative;
- carattere innovativo e originale dell'attività proposta, e qualità progettuale;
- caratteristiche soggettive del richiedente, con priorità (se viene reputata equivalente la qualità del lavoro svolto o in programma) ai soggetti richiamati all'art. 4, penultimo comma.

Alla domanda di contributo redatta su moduli messi a disposizione dagli uffici dovranno, altresì, essere allegati i seguenti documenti:

- se si tratta di enti riconosciuti: l'atto costitutivo, lo statuto e l'indicazione del legale rappresentante.

ART. 10 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI

La concessione di contributi o altre utilità è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzazione esclusiva per le finalità per le quali essi sono concessi.

I soggetti che ottengono contributi o altre utilità economiche dovranno apporre sul frontespizio del materiale pubblicitario il logo del Comune e la precisazione che l'iniziativa si svolge con il contributo dello stesso.

Il contributo concesso potrà essere revocato e, ove questo sia stato erogato, dovrà essere restituito in caso di:

- mancata presentazione del rendiconto dell'iniziativa
- mancata realizzazione dell'iniziativa.

Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari ed i terzi.

Il Comune non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di iniziative alle quali abbia concesso contributi.

Nessun rapporto o obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune che, verificando situazioni di irregolarità può sospendere o revocare il contributo.

ART. 11 - MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO

I soggetti che ottengono contributi o altre utilità economiche entro novanta giorni dallo svolgimento dell'iniziativa o dalla conclusione delle attività per cui è stato richiesto il contributo, dovranno presentare rendiconto su apposito formulario specificando l'attività svolta col concorso dell'aiuto economico pubblico.

Al rendiconto deve essere allegata una dichiarazione firmata dal soggetto beneficiario o dal suo legale rappresentante attestante la veridicità di tutti i dati e di non agire in regime d'impresa.

Le copie delle fatture intestate al beneficiario e/o altri documenti fiscali relativi all'iniziativa svolta, dovranno essere allegati al rendiconto.

Qualora il saldo a consuntivo documentato risulti inferiore rispetto a quello preventivato, il contributo concesso verrà rideterminato in proporzione.

Le modalità di pagamento del contributo saranno mediante acconti, su richiesta e per non oltre il 50% dell'importo assegnato, e a consuntivo dell'attività svolta.

I settori competenti conservano la documentazione dell'attività di sostegno economico realizzata nel corso dell'esercizio finanziario, anche per consentire l'inserimento di queste informazioni nell'attività del controllo di gestione.



Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente.